

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 2943/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 3948/2026 REG. PROV. CAU. del 16/07/2026

Parte Ricorrente: MATTEO CARIOLA

Amministrazioni Intimate: Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli studi di Catania

OGGETTO DEL RICORSO:

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

MOTIVI DI DIRITTO:

I. ERRATA SOMMINISTRAZIONE E/O CORREZIONE DEI QUESITI NN. 5, 26, 29, 30 DELLA PROVA DI FISICA DI PARTE RICORRENTE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 418/2025 E D.M. N. 557/2025. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, AFFIDABILITÀ E REGOLARITÀ DELLA PROVA SELETTIVA. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A.I.1. Con il primo motivo di ricorso si censura l'erronea correzione dei quesiti nn. 5, 26, 29 e 30 della prova di Fisica sostenuta dal ricorrente in data 10/12/2025, in esito alla quale è stato attribuito un punteggio di 14,9, per violazione dell'art. 34, comma 3, Cost., dei

DD.MM. nn. 418/2025 e 557/2025, nonché per eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa, con conseguente violazione della lex specialis e dei principi di correttezza, affidabilità e regolarità che devono presidiare la procedura selettiva. Si evidenzia, in particolare, che il quesito n. 5, a risposta multipla, presentava tra le alternative proposte due risposte identiche e parimenti corrette (la A e la E), in contrasto con il principio di unicità della risposta esatta che governa i test a risposta multipla; tale anomalia ha indotto il candidato, nel tentativo di escludere il "doppione", a optare per una risposta diversa, rivelatasi poi errata. Il quesito n. 26, a completamento, risultava invece formulato in modo tale da non ammettere alcuna soluzione corretta, avendo l'Amministrazione indicato le densità dei materiali in kg/cm^3 anziché in kg/m^3 , errore che ha peraltro indotto il ricorrente a un dispendio di tempo prezioso in calcoli privi di esito razionale. Quanto ai quesiti nn. 29 e 30, anch'essi a completamento, si contesta che le risposte fornite dal candidato - rispettivamente "850/1000" e "100" - siano state considerate erronee sebbene matematicamente e logicamente equivalenti a quelle ritenute corrette dalla Commissione (17/20, pari anch'essa a 0,85, quanto al quesito n. 29; e il valore "100" quale unico dato mancante, essendo il segno già desumibile dalla formulazione della domanda che richiedeva espressamente il valore "inverso", quanto al quesito n. 30), anche alla luce delle linee guida ministeriali sulle modalità di redazione delle risposte ai quesiti a completamento. Si tratta, in tutti i casi considerati, di quesiti erroneamente o ambiguamente formulati, il cui effetto disorientante (c.d. bias cognitivo) ha comportato una alterazione della par condicio tra i candidati e della proporzionalità tra il tempo assegnato per la prova e quello necessario a rispondere correttamente ai quesiti, con conseguente obbligo per l'Amministrazione, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, di annullare le domande viziate o di attribuire il relativo punteggio a tutti i concorrenti. Da tale accertamento discenderebbe, per il ricorrente, il riconoscimento di un punto aggiuntivo per ciascuno dei quattro quesiti contestati, oltre alla restituzione della penalità di -0,10 applicata in relazione ai quesiti nn. 5, 29 e 30, con conseguente rideterminazione del punteggio nella prova di

Fisica in 19,2 e, per l'effetto, del punteggio complessivo in graduatoria in 237,30, utile - stante il possesso di due prove sufficienti - all'assegnazione nella sede di Catania, indicata come prima preferenza, il cui ultimo candidato utilmente collocato ha riportato un punteggio di 121,2.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 26/2025 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E NECESSITÀ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

II.1. Gli effetti dei mutamenti sopravvenuti: i soggetti concretamente lesi. Il tema della “doppia chance” non concessa a chi, come parte ricorrente, ha accettato l'esito della prima prova.

Come già illustrato in fatto, parte ricorrente non ha ottenuto una seconda possibilità di ripetere la prova di Biologia, già superata nella prima sessione, essendo stata obbligata ad accettarne l'esito, salvo poi apprendere che il Ministero ha successivamente consentito a coloro che avevano ripetuto la prova di “ripescare” il punteggio conseguito al primo appello, qualora il secondo esito fosse risultato inferiore.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 26/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

III.1 Il tema degli arrotondamenti e l'irragionevolezza del sistema a fasce. In tal senso appare particolarmente incoerente, e decisivo per la posizione di parte ricorrente, l'aver totalmente dimenticato la sorte dei punteggi inferiori al 18, stante la loro incidenza nello stesso sistema delle fasce ideato dal Ministero. Se da un lato si è deciso di

“allargare le maglie” del concorso per evitare posti vacanti, dall’altro risulta clamorosamente illegittimo non applicare la regola dell’arrotondamento al punteggio di 17,8 conseguito dalla ricorrente in Biologia. La norma che limitava l’arrotondamento ai soli voti superiori al 18 aveva senso solo nel vecchio sistema rigido in cui l’insufficienza comportava l’esclusione totale. Oggi, invece, trattare un 17,8 come un voto inutile e non applicare misure compensative crea una disparità inaccettabile. Di fatto, con il mancato arrotondamento e l’introduzione dei bonus virtuali (che premiano materie singole a scapito del punteggio totale), la ricorrente si trova esclusa da sedi prioritarie pur possedendo un punteggio complessivo di 52,10 (che diventerebbe 53 arrotondando a 18), penalizzata rispetto a candidati con punteggi inferiori ma distribuiti diversamente. Se il voto fosse stato arrotondato a 18, si sarebbe raggiunto un punteggio tale (338,2) da consentire l’immatricolazione all’Università degli Studi di Foggia, scelta prioritaria in cui l’ultimo studente ha un punteggio nettamente inferiore.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

IV.1. Come accennato, il D.M. (tanto di luglio quanto di dicembre) in epigrafe prevede che *“gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate”*. In sintesi, come avvenuto in sporadici anni passati con unanime condanna del Ministero ad occupare i posti vacanti, ove rimangano posti (come sono rimasti e aumenteranno), questi non verranno attribuiti a scorrimento neanche ove la sede liberatasi era scelta da parte ricorrente tra quelle migliori rispetto a quelle assegnate. Il cambio sede, all’evidenza, lascerà scoperto un posto coprendone un altro. I posti che si occuperanno negli anni successivi, a loro volta, potranno venire dai medesimi canali scoprendo la

programmazione di altre sedi o, incidentalmente *aliunde*. Il tema è, tuttavia, che i soggetti idonei in graduatoria verranno pregiudicati e la stessa programmazione non mantenuta non essendovi certezza alcuna che tale *gap* sia colmato in futuro.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

Il tema della violazione dell'anonimato nell'ambito delle prove a risposta multipla per l'accesso al corso di laurea che ci occupa ha una storia giurisprudenziale di oltre un decennio che ha visto tre tappe fondamentali:

- dal 1999 al 2014 la prova è stata gestita dal Ministero con l'utilizzo di un foglio risposte e di un foglio anagrafica analogo a quello che oggi conosciamo (con l'aggiunta odierna della sezione per le domande a completamento). Tali moduli (risposte ed anagrafica) sono connotati ed abbinati dal medesimo codice alfanumerico (riportato nell'immagine che segue 14DF..). Il candidato, dunque, ha un ordine di domande somministrate (uguali per tutti nel contenuto ma diverse appunto nell'ordine) corrispondente a tale codice sequenza ed il suo nominativo sarà poi abbinato in fase di correzione, appunto, a tale codice. A mero fine esemplificativo si riporta ed esempio una scheda anagrafica e un modulo risposte. L'anagrafica veniva consegnata unitamente al foglio risposte e solo quest'ultimo veniva inserito in una busta con finestra trasparente sul codice alfanumerico. L'Adunanza Plenaria (nn. 23, 24 e 25 del 2013), su ricorso di questa difesa, dichiarò l'illegittimità di tale metodo ritenendo che

il codice alfanumerico consentisse una troppo semplice associabilità al nome del candidato;

- dal 2015 al 2024 viene aggiunto l'adesivo con codice numerico (nell'immagine sopra 915333155515315). I moduli rimangono analoghi ma le modalità di abbinamento cambiano. I candidati sono, difatti, dotati di etichette adesive numeriche che devono apporre sui moduli anagrafica e riposte in postazioni separate e lontane dalla commissione "urnando" immediatamente dopo l'apposizione di tali etichette i fogli. La Commissione non può quindi mai sapere il codice attribuito ad un candidato che, senza alcun intervento della stessa, pesca i propri codici, li appone e "urna" il compito.

Proprio il fatto che le etichette sono poste in posizioni separate e a fine prova è elemento decisivo e caratterizzante della procedura. La Commissione non deve avere accesso a tali dati.

VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.

Si è già evidenziato come il Ministero abbia agito in forza di una legge delega, eccedendone tuttavia i limiti con l'adozione del D.M. 22 dicembre, mediante l'introduzione di una disciplina innovativa in assenza di un ulteriore e necessario intervento del Parlamento. Anche a voler ritenere ammissibile un siffatto intervento, si porrebbe comunque in palese contrasto con il principio sancito dall'art. 11 delle preleggi, trattandosi di una disciplina dotata di indubbia efficacia retroattiva. La previsione ministeriale qui censurata, infatti, non solo ha travolto i precedenti decreti ministeriali, ma ha altresì inciso direttamente sull'intera lex specialis di fonte secondaria alla legge, modificando uno degli elementi essenziali della procedura selettiva.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 3948/2026 vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. . 3948/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 2622/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>